

La nuova direttiva sul denaro sporco prevede l'istituzione di registri accessibili alle autorità

Arriva il grande fratello dell'Ue su immobili e conti correnti

Pagina a cura
DI MATTEO RIZZI

Non solo catasto, gli immobili dovranno essere inseriti all'interno di un registro centralizzato a livello nazionale accessibile alle autorità di contrasto in cui dovranno essere segnalati i proprietari. Non solo, anche i nomi e cognomi dei titolari di conti correnti, cassette di sicurezza e criptovalute saranno contenuti in un registro centralizzato, in questo caso a livello Ue. Sono alcune una delle novità previste dalla nuova direttiva antiriciclaggio (la sesta) che entro l'estate sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. Gli stati membri dovranno quindi istituire punti di accesso unici per le informazioni sui registri immobiliari entro due anni dalla data di trasposizione della direttiva.

Gli immobili sono "un bene attraente per i criminali per riciclare i proventi delle loro attività illecite, poiché consentono di oscurare la vera fonte dei fondi e l'identità del titolare effettivo", riporta il preambolo della direttiva. "L'identificazione corretta e tempestiva da parte delle Uif e altre autorità competenti delle proprietà così come delle persone fisiche, delle entità giuridiche e dei trust che possiedono immobili è importante sia per individuare schemi di riciclaggio di denaro sia per il congelamento e il sequestro dei beni, nonché per le misure di congelamento amministrativo che attuano sanzioni finanziarie mirate".

Gli stati membri dovranno quindi fornire alle Uif e ad altre autorità competenti un accesso immediato e diretto alle informazioni che consentono il corretto svolgimento di analisi e indagini su potenziali casi criminali che coinvolgono immobili. "Al fine di facilitare un accesso efficace, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente attraverso un punto di accesso unico, per via digitale e, ove possibile, in formato leggibile da macchina". Le informazioni dovranno includere anche quelle "storiche", compresa la storia della proprietà, i prezzi a cui la proprietà è stata acquisita in passato e i vincoli correlati su un periodo di almeno 5 anni al fine di consentire alle Uif e ad altre autorità competenti di analizzare e identificare eventuali attività sospette relative a transazioni di terreni o proprietà immobiliari che potrebbero essere indicative di riciclaggio di denaro o altri tipi di criminalità, informazioni storiche "già raccolte durante le transazioni di terreni o proprie-

Direttiva antiriciclaggio (AmlD 6)
Misure applicabili ai settori esposti a riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello nazionale
Requisiti in relazione alla registrazione, identificazione e controlli sul senior management e sui titolari effettivi dei soggetti obbligati
Identificazione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione e degli stati membri
Istituzione e accesso ai registri dei titolari effettivi e dei conti bancari e accesso alle informazioni sugli immobili
Responsabilità e compiti delle Unità di Informazione Finanziaria (Uif)
Responsabilità e compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati
Cooperazione tra le autorità competenti e cooperazione con le autorità previste da altri atti dell'Unione

tà immobiliari".

Le informazioni del registro. Nello specifico, gli stati membri devono garantire che almeno le seguenti informazioni, nonché eventuali documenti rilevanti, siano rese disponibili tramite il punto di accesso unico: (a) informazioni sulla proprietà: (i) parcelle catastali e riferimento catastale; (ii) posizione geografica, compreso l'indirizzo della proprietà; (iii) area/dimensioni della proprietà; (iv) tipo di proprietà, compreso se costruita o non costruita e destinazione d'uso; (b) informazioni sul proprietario: (i) proprietario legale e qualsiasi persona che afferma di agire per conto del proprietario; (ii) qualora il proprietario legale sia un'entità giuridica, il nome e la forma giuridica dell'entità giuridica, nonché il numero di identificazione univoco dell'azienda e il numero di identificazione fiscale; (iii) qualora il proprietario legale sia un trust, il nome di questo e il numero di identificazione fiscale; (iv) prezzo della

proprietà al momento dell'acquisizione; (v) qualora applicabile, eventuali diritti o restrizioni; (c) vincoli: (i) ipoteche, (ii) restrizioni giudiziarie; (iii) diritti di proprietà; (iv) altre garanzie, se presenti; (d) storia della proprietà, del prezzo e dei vincoli correlati.

Gli stati membri devono garantire che, nel caso in cui una parcella catastale includa più proprietà, le informazioni devono essere fornite in relazione a ciascuna proprietà di quella parcella catastale. Gli stati membri devono garantire che le informazioni storiche coprano almeno il periodo dei cinque anni precedenti della data di entrata in vigore della direttiva. Qualora tali informazioni non siano detenute elettronicamente, gli stati membri devono garantire che siano fornite tempestivamente e in modo da non compromettere le attività dell'autorità richiedente le informazioni.

Entro due anni e tre mesi dalla data di trasposizione della direttiva, gli stati membri devo-

no notificare alla Commissione europea: (a) le caratteristiche del punto di accesso unico istituito a livello nazionale, compreso l'indirizzo web a cui si può accedere; (b) l'elenco delle autorità competenti a cui è dato disponibile il punto di accesso unico; (c) eventuali dati resi disponibili oltre a quelli elencati dalla direttiva.

Registro di conti bancari, cassette di sicurezza e criptovalute. Come già anticipato (si veda su *ItaliaOggi* del 17/02/2024), a livello europeo sarà creato un registro centralizzato che conterrà i nomi e cognomi di titolari di cassette di sicurezza, di conti correnti, ma anche di criptovalute. Tale sistema sarà accessibile alle autorità competenti durante le indagini relative al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

L'accesso ritardato alle informazioni da parte degli Uif e di altre autorità competenti sull'identità dei titolari di conti ban-

cari e di pagamento, conti titoli, conti custodiali di crypto-asset e cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime, "ostacola il rilevamento dei trasferimenti di fondi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo", spiega la direttiva. "È quindi essenziale stabilire meccanismi automatizzati centralizzati, come un registro o un sistema di recupero dati, in tutti gli stati membri come un mezzo efficiente per ottenere tempestivamente accesso alle informazioni sull'identità dei titolari di conti bancari e di pagamento, titoli, conti di criptovalute e cassette di sicurezza.

Attraverso l'interconnessione dei meccanismi automatizzati centralizzati degli stati membri, le Uif nazionali saranno in grado di ottenere rapidamente informazioni transfrontaliere sull'identità dei titolari permettendo di rafforzare "la capacità di effettuare analisi finanziarie in modo efficace e cooperare con i loro omologhi degli altri stati membri".

Accesso al registro dei titolari effettivi. Gli stati membri devono garantire che le autorità competenti abbiano accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni detenute nei registri dei titolari effettivi senza avvisare l'entità o l'accordo interessato. L'accesso deve essere concesso a autorità competenti, autorità fiscali, autorità nazionali con responsabilità designate per l'attuazione delle misure restrittive dell'Ue, l'autorità Ue antiriciclaggio, l'Ufficio del Procuratore europeo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, Europol ed Eurojust quando forniscono supporto operativo alle autorità competenti degli stati membri. Sono considerate persone come interesse legittimo ad accedere alle informazioni anche i giornalisti.

© Riproduzione riservata

Autorità antiriciclaggio (Amla) con sede a Francoforte

Il 22 febbraio 2024 a seguito di un voto congiunto tra Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo è stata assegnata a Francoforte la sede della futura autorità Ue dedicata al contrasto del denaro sporco. La capitale finanziaria della Germania, nonché già sede della Bce, ospiterà oltre 400 funzionari che avranno l'onere di vigilare sull'applicazione del pacchetto antiriciclaggio europeo. L'autorità avrà poteri di vigilanza diretti sulle banche più grandi e sui soggetti finanziari più rischiosi, come i fornitori di servizi legati alle criptovalute.

Funzionerà, poi, come hub di connessione delle autorità nazionali.

L'autorità effettuerà una selezione di 40 degli istituti creditizi e finanziari che rappresentano un rischio elevato di riciclaggio del denaro sporco e finanziamento del terrorismo in almeno 6 stati membri. I soggetti obbligati selezionati saranno sottoposti al controllo da gruppi di vigilanza congiunti guidati dall'autorità che effettueranno, tra l'altro, valutazioni e ispezioni. In caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute delle prescrizioni direttamente applicabili, l'Autorità potrà irro-

gare sanzioni pecuniarie sui soggetti obbligati selezionati. L'autorità avrà anche il compito di mediare e risolvere le controversie tra le autorità nazionali.

L'architettura dell'Amla sarà caratterizzata da un consiglio generale composto da rappresentanti delle autorità di vigilanza e delle unità di informazione finanziaria di tutti gli stati membri, e un comitato esecutivo, l'organo di governo dell'Amla, composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri indipendenti.

© Riproduzione riservata